

ALLEGATO II

REGOLAMENTO ENTE BILATERALE NAZIONALE INDUSTRIA TURISTICA

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

finalità del Fondo

In applicazione dell'articolo 8 del CCNL Industria Turistica il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il Sostegno al Reddito dei lavoratori dipendenti.

Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.

alimentazione del Fondo

Il Fondo è alimentato dallo 0,25%, totalmente a carico delle aziende, di paga base e contingenza per quattordici mensilità.

In applicazione dell'articolo 8 del CCNL dell'Industria Turistica l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica provvederà ad accantonare su un apposito conto "Fondo Sostegno al Reddito" il contributo di cui all'articolo precedente ed a rendicontare annualmente la gestione delle risorse del fondo.

La gestione amministrativa del fondo viene assegnata all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica, funzione che l'Ente svolgerà a titolo gratuito.

destinazione del Fondo

In ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'90% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.

accesso al Fondo

Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano integralmente il CCNL dell'Industria Turistica e siano in regola con i versamenti al sistema dell'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica, articolo 7 CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, e al Fondo Sostegno al Reddito di cui all'articolo 8 CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010.

Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato le quote da almeno due anni ed in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la richiesta ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova. Inoltre il datore di lavoro è tenuto, pena l'esclusione dal benefico, ad inviare annualmente l'elenco dei lavoratori per unità produttiva in organico.

Sono beneficiari delle prestazioni i lavoratori in forza all'azienda al momento della richiesta. Il

trattamento di integrazione non è cumulabile con quello di malattia, infortunio, di maternità e di congedo matrimoniale. Le prestazioni vengono proporzionalmente rapportate all'orario di lavoro svolto.

Possono accedere agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito le aziende che regolarizzano la loro posizione contributiva così come previsto alla precedente lettera a).

Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Industria Turistica.

L'accordo dovrà prevedere che gli interventi del Fondo Sostegno al Reddito siano successivi all'adozione di tutte le modalità di gestione dell'orario, previste dalla contrattazione collettiva con particolare attenzione alla flessibilità, utilizzo di ferie, festività, permessi, ROL, ecc.

La richiesta d'incontro, avanzata da parte dell'azienda alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Industria Turistica, deve essere inoltrata anche all'Ente Bilaterale Nazionale per conoscenza.

Secondo quanto previsto dal presente regolamento la aziende potranno accedere agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito a partire dal 1 gennaio 2010.

La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al 60% della retribuzione mensile netta e per un massimo di tre mensilità (il 40% della retribuzione mensile netta, verrà erogato al momento dell'approvazione della domanda e il restante 20% verrà erogato a fine anno o negli esercizi successivi sulla base delle disponibilità finanziaria), salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell'EBIT. Tali importi potranno integrare per periodi scoperti da ammortizzatori sociali, quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della normativa vigente.

Il fondo per il Sostegno al reddito si basa sui principi della solidarietà e mutualità, pertanto gli interventi previsti dal presente regolamento sono garantiti nei limiti del piano finanziario.

Le Aziende che hanno beneficiato dell'intervento del fondo Sostegno al Reddito non potranno presentare ulteriore richiesta, per la stessa unità produttiva, per i cinque anni successivi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell'EBIT.

La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata a. r. dal singolo datore di lavoro, deve essere corredata dall'accordo sindacale, dalla prova dei versamenti di cui al presente regolamento, e contenere:

- l'illustrazione delle cause che motivano la richiesta di intervento e la descrizione dei processi di ristrutturazione / riorganizzazione;
- l'elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;
- l'indicazione della durata dell'intervento richiesto al fondo.
- l'accordo sindacale in originale firmato da tutte le ooss stipulanti il CCNL.

L'Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica comunica l'esito delle domande ai richiedenti entro 45 giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati nei precedenti articoli.

L'EBIT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti.

A fronte di esito positivo dell'istruttoria, le aziende dovranno provvedere all'erogazione ai dipendenti di una somma pari a quanto fissato dall'EBIT come indennità di sostegno al reddito.

I datori di lavoro richiedenti, forniranno all'EBIT evidenza dei versamenti effettuati.

Nell'arco di 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale documentazione l'EBIT rimborserà la somma pattuita.

Non sono a carico dell'EBIT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore.

Le somme stanziare e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vanno ad alimentare la dotazione del finanziamento dell'anno successivo.

Il presente regolamento entrerà in vigore in data 1 aprile 2008, può essere modificato previo accordo tra le parti sociali stipulanti il CCNL Industria Turistica.